



COMUNE DI FOPPOLO

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10106	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 43	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di luglio alle ore 17.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

CARLETTI GLORIA	SINDACO	P
GHERARDI ALESSANDRO	VICESINDACO	P
GHILARDI LORELLA	ASSESSORE	P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. NUNZIO PANTO' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DOTT.SSA GLORIA CARLETTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'assistenza del Segretario comunale dott. Nunzio Pantò.

Premesso che:

- ✓ con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- ✓ il Comune di Foppolo in data 17.07.2020 con deliberazione di C.C. n. 7 ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ in data 12.10.2020 è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione con decreto del Presidente della Repubblica;
- ✓ con deliberazione di consiglio comunale n.1 del 22/01/2021 è stata presentata al Ministero l'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerati:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- il DM del Ministro dell'Interno in data 13 gennaio 2021, comma 1, che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

Esaminate:

- le disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 che prevedono l'istituzione di nuovo canone patrimoniale di concessione espressamente indicando "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque

comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

- le disposizioni contenute nei commi da 837 a 847 della citata legge 160/2019, le quali prevedono che “a decorrere dall’anno 2021 viene istituito, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.05.2021 con la quale sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:

- 1) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 2) il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

Dato atto che, l’art.1, comma 817, della citata legge 160/2019, disciplina il gettito derivante dal nuovo Canone Unico determinando che lo stesso deve essere pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Ritenuto di applicare alle tariffe del Comune di Foppolo l’invarianza di gettito rispetto a quello rilevato dalla somma dei tributi e canoni preesistenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12.06.2019, con cui sono state confermate le tariffe della Tassa/Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 15.02.2002, con cui sono state approvate le tariffe dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l’articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l’istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l’entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013.

Considerato inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di stabilire il termine di scadenza per il versamento per l'anno 2021;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutto quanto esposto in parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
3. di prorogare il termine di scadenza per il versamento per l'anno 2021 al 30 Settembre 2021 per Canone unico Patrimoniale Pubblicità e affissioni e al 30 Settembre 2021 per Canone unico Tosap passi carrai e mercato.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Nunzio Pantò – Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Nunzio Pantò

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Nunzio Pantò - Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, esperita l'istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Nunzio Pantò

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale	Il Vice Sindaco (Assessore)
F.to DOTT.SSA GLORIA CARLETTI	F.to DOTT. NUNZIO PANTO'	F.to ALESSANDRO GHERARDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 10.08.2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125, D.Lgs. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 10.08.2021 - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate all'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 1° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. NUNZIO PANTO'